

Inps
Messaggio 27 luglio 2018, n. 3018

Naspi al termine dell' indennità di mobilità o della disoccupazione edile

Per poter fruire della NASpI (“Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego”), introdotta dal decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, i lavoratori devono:

a) aver perduto involontariamente l’occupazione (sono esclusi dalla tutela i lavoratori che abbiano cessato il rapporto per dimissioni o risoluzione consensuale mentre sono inclusi coloro che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966);

b) possedere tutti i seguenti requisiti:

- › essere in stato di disoccupazione;
- › essere in grado di far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
- › essere in grado di far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Per ottenere la indennità i soggetti in possesso dei requisiti richiesti devono presentare la relativa domanda, esclusivamente in via telematica (via WEB, Contact Center o Enti di Patronato), entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il termine è previsto a pena di decadenza.

Diritto alla Naspi alla cessazione della indennità di mobilità o del trattamento di disoccupazione edile

Nel messaggio 27 luglio 2018, n. 3018 l’Inps, valendosi della precedente interpretazione resa da Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n.

Il lavoratore in possesso dei requisiti necessari per la percezione della indennità NASpI, che inoltri domanda entro 68 giorni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato, ha diritto alla prestazione se nello stesso termine si verifica l’esaurimento del trattamento di indennità di mobilità ordinaria o del trattamento di disoccupazione edile eventualmente percepiti

8774 del 28 maggio 2018, affronta la casistica del lavoratore che, durante la percezione della indennità di mobilità ordinaria o di disoccupazione edile, trova una nuova occupazione con lavoro a termine. Una volta cessato tale ultimo rapporto il lavoratore in possesso dei necessari requisiti, nei 68 giorni successivi, potrebbe in via ipotetica inoltrare la domanda di NASpI ma in un primo tempo l’Istituto previdenziale aveva negato tale possibilità in presenza della contestuale percezione della indennità di mobilità ordinaria o del trattamento di disoccupazione edile. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpellato in proposito, ha tuttavia chiarito nella nota citata che non vi sono preclusioni alla possibilità, per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti necessari alla percezione della indennità NASpI, di richiedere tale prestazione ove:

- › l’istanza sia presentata nei 68 giorni successivi alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro a termine;
- › nei 68 giorni predetti si verifichi altresì la cessazione della prestazione di mobilità o del trattamento speciale edile *ex lege* 19 luglio 1994, n. 451, per esaurito godimento delle prestazioni medesime.

Tanto premesso l’INPS, con successivo messaggio, fornirà prossimamente agli operatori le necessarie istruzioni procedurali per la gestione della casistica di cui sopra. ●

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Inps

Messaggio 27 luglio 2018, n. 3018

Oggetto: persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l'edilizia.

A seguito di alcune segnalazioni, pervenute da parte degli enti di patronato, con le quali veniva lamentato il mancato accoglimento di domande di NASpI presentate al termine della fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l'edilizia, l'Istituto ha approfondito la problematica sia da un punto di vista normativo che procedurale evidenziando, in particolare, il caso in cui l'istanza di NASpI venga presentata nei sessantotto giorni dal termine dell'ultima rioccupazione a tempo determinato e la decadenza dell'indennità di mobilità ordinaria dei trattamenti di disoccupazione speciale per l'edilizia intervenga all'interno di detti

sessantotto giorni.

Della problematica è stato interessato il competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale con nota n. 8774 del 28 maggio 2018 ha chiarito che “ nulla osta a che i lavoratori che maturino le condizioni fissate dalla legge per richiedere l'indennità NASpI possano accedere a tale ultima prestazione qualora ne facciano istanza entro i 68 giorni successivi dal termine dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto e la scadenza della prestazione di mobilità o del trattamento speciale edile ex lege 451 del 94 intervenga all'interno del medesimo arco temporale, intendendosi per scadenza il termine della prestazione per intero godimento della prestazione stessa.”

Preso atto delle precisazioni ministeriali, l'Istituto, con apposito messaggio Intranet di imminente pubblicazione, fornirà agli operatori le istruzioni procedurali volte alla gestione della casistica sopra menzionata.